

tendere, nel caso nostro, l'autorizzazione imperiale a dare *responsa*²¹, nemmeno è detto esplicitamente in alcun luogo. Che, infine, i *responsa* dei giureconsulti non vincolassero i giudici²², neppure risulta con chiarezza dalle pagine del Magdelain e solo potrebbe essere la conseguenza della dimostrazione della tesi da questi sostenuta, ove tale dimostrazione convincesse²³.

POSTILLA TERZA: SULLA LETTERATURA SUCCESSIVA.

Successivamente al 1950, data di pubblicazione della precedente postilla, gli interventi in ordine al *iur.* non sono certo mancati. Senza pretesa di completezza, ricordo un fine articolo di D. Daube sulla risposta di Adriano ai *virii praetorii*¹, una rinnovata presa di posizione (con critica particolarmente dello Schönbauer) nel libro di W. Kunkel sui giuristi romani², uno studio piuttosto impegnato sul piano interpolazionistico di U. von Lübtow³, un'ampia nota di G. Provera originata dall'edizione tedesca della storia di F. Schulz⁴, una breve messa a fuoco di M. Horvat⁵, una lunga pagina di M. Bretone nel quadro di un riesame dell'*enchiridion* di Pomponio⁶, un denso intervento di

riconoscendo l'intervento di un « *iurisconsultus* » nel testamento di Dasumio (cfr. p. 5 nt. 2) e in quello di cui in CIL. 10.4919, ammette, se non erro, che l'uso di « *iurisconsultus* » non fosse limitato all'attività di *respondere ex auctoritate principis*, ma coprisse anche l'esercizio di attività cautelari.

²¹ Cfr. MAGDELAIN 7 ss.

²² Cfr. MAGDELAIN 147 ss.

²³ L'affermazione inversa a quella del Magdelain (e cioè che i *responsa* dei giuristi con *iur.* vincolassero i giudici, salvo che fossero difformi) è da me fatta appunto a titolo di conseguenza della dimostrazione che Tiberio ebbe a creare un privilegio di alcuni rispondenti sui loro colleghi. Non la intaccano le considerazioni del MAGDELAIN (p. 159 ss.) su « *ut maior iuris auctoritas haberetur* » (frase che si riferisce all'iniziativa di Augusto).

* In *Le ragioni del giurista* (1983) 117 ss., con integrazioni.

¹ DAUBE, *Hadrian's Rescript to Some ex-praetors*, in ZSS. 67 (1950) 511 ss.

² KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952) 281 ss., 295 ss., 302 ss., 318 ss.

³ VON LÜBTOW, *Miscellanea*, 3. *Das « ius respondendi »*, in *St. Arangio-Ruiz* (1953) 368 ss.

⁴ PROVERA, *Ancora sul « ius respondendi »*, in *SDFH*. 28 (1962) 342 ss.

⁵ HORVAT, *Note intorno allo « ius respondendi »*, in *Synt. Arangio-Ruiz* 2 (1964) 710 ss.

⁶ BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* (1971) 145 ss. (ripubblicaz.

F. Wieacker⁷ e un articolo di F. Cancelli improntato al piú completo scetticismo⁸. Ma l'elenco potrebbe essere, ripeto, facilmente allungato⁹.

Francamente, non me la sento, come alcuni anziani pugilatori del nostro tempo, di risalire sul « ring », anche perché, dopo tanti anni da che la discussione è stata lasciata, la « combattività », essenziale per impegnarsi efficacemente sul tema, è in me, almeno in questo campo, fortemente scaduta.

Noto, d'altra parte, con una certa soddisfazione che, anche là dove non sono stato esplicitamente citato, l'impostazione del mio saggio, tutto sommato, ha retto bene. Al punto che non mi è nemmeno necessario replicare, dopo le repliche del Provera e sopra tutto del Bretone¹⁰, alla tesi audacemente avanzata dal Daube, secondo cui i *viri praetorii* avrebbero chiesto ad Adriano la conferma del *beneficium respondendi* loro concesso dal suo predecessore Traiano, mentre Adriano avrebbe risposto, con un apposito rescritto, che i *beneficia* personali fossero da intendersi tutti rinnovati implicitamente col passaggio dall'uno all'altro *princeps*.

Una sola precisazione mi sia concesso di fare nei confronti dell'incomprensione, dal Bretone addirittura dichiarata¹¹, del contributo innovativo apportato da Tiberio all'istituto creato da Augusto¹².

Secondo quanto ho sostenuto nel mio articolo, « l'innovazione di Tiberio stette nel tradurre il *respondere ex auctoritate principis*, che non era ancora un *beneficium*, nel privilegio . . . di emanare *responsa*, . . .

di un saggio del 1965). La 2ª ed. (1982, p. 241 ss.) non presenta varianti rispetto alla precedente. V. anche: WIEACKER, *Augustus und die Juristen seiner Zeit*, in *T.* 37 (1969) 331 ss.; TONDO, *Note esegetiche sulla giurispr. rom.*, in *Iura* 30 (1979) 65 ss.

⁷ WIEACKER, « *Respondere ex auctoritate principis* », in *Satura Feenstra* (1985) 71 ss.

⁸ CANCELLI, *Il preteso « ius respondendi » istituito da Augusto*, in *BIDR.* 90 (1987) 543 ss.

⁹ Mi limito a segnalare, per la sua singolarità, l'ipotesi di J. W. TELLEGEN, *Gaius Cassius and the Schola Cassiana in Pliny's Letter VII 24,8*, in *ZSS.* 105 (1988) 263 ss.: Augusto già si apprestava a concedere il *privilegium respondendi* al fedele Ateio Capitone e alla sua scuola, quando si accorse che una scuola rivale stava fiorendo intorno a Labeone, sicché, per evitare un dissidio tra le due correnti (quindi l'incertezza del diritto vigente), rinfoderò i suoi propositi (propositi che furono incautamente realizzati dallo scriberato Tiberio, cui si deve se si credè il dissenso famoso tra Sabiniani [o Cassiani] e Proculiani).

¹⁰ BRETONE (nt. 6) 156 ss.

¹¹ BRETONE (nt. 6) 152 nt. 22.

¹² In tal senso anche P. FREZZA, *Corso di storia del dir. romano*² (1968) 460

che *legis vicem optinent* »¹³. Ma mi si oppone: *a*) che « non si vede quale ragione giustifichi l'immaginata differenza sostanziale fra la disciplina augustea del *ius respondendi* e quella di Tiberio »; *b*) che la trasformazione dell'istituto può essersi verificata durante lo stesso principato di Augusto e, comunque, « riguarda il modo del suo conferimento, non il suo contenuto ». Ora, è sicuramente verissimo che la trasformazione da me supposta può essersi verificata anche prima del principato di Tiberio, come « frutto della naturale evoluzione di una tendenza già implicita nella riforma augustea »¹⁴, ma va tenuto presente: da un lato, il carattere ambiguo del principato augusteo (di quello che io ho proposto e propongo di indicare come l'ancora imperfetto « archetipo augusteo » del regime del principato) posto a confronto col regime « istituzionalizzato » di Tiberio e dei suoi successori; dall'altro lato, il fatto che la nostra unica fonte di conoscenza, Pomponio, parla inequivocabilmente di un « *beneficium* » (*publice* o *populo respondendi*) solo a cominciare dalla concessione fatta da Tiberio a Sabino¹⁵.

Quanto alla differenza tra la « patente » sociale di *respondere ex auctoritate principis* (quella introdotta da Augusto) e il *beneficium* giuridico (il « *ius* ») di *publice respondere*, non è per il modo di conferimento eventualmente diverso che essa ha importanza, ma è per la efficacia sicuramente diversa dei due tipi di *responsa* che essa rileva. *Responsa* socialmente autorevoli gli uni, *responsa* giuridicamente obbligatori per i giudicanti (e per la comunità) gli altri. Un Augusto elargitore di benefici in senso giuridico io non lo vedo e non lo vedrò mai: tutta la sua politica consisteva infatti nell'atteggiarsi puntigliosamente a « *privatus* ». Privato autorevolissimo, ma privato¹⁶.

¹³ In *RIDA*, 2 (1949) 401 ss., con particolare riguardo al n. 7.

¹⁴ *PROVERA* (nt. 4) 354 nt. 35.

¹⁵ Dopo le prime elargizioni di Augusto « *peti hoc pro beneficio coepit* » (cfr. *D. 1.2.2.49*); dopo la concessione fatta da Tiberio a Sabino (il quale *publice* « *primus* » *respondit*) « *hoc coepit beneficium dari* » (cfr. *D. 1.2.2.48*).

¹⁶ Sul punto, da ultimo: M. PANI, *Principe e magistrato in Roma fra pubblico e privato: tracce di un itinerario*, in *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*² (1993) 65 ss.